

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

La formazione continua costituisce un punto cruciale della strategia definita dal Consiglio Europeo (Lisbona 2000), cioè nel realizzare una “*economia basata sulla conoscenza più competitiva del mondo entro il 2010*” in grado di realizzare una crescita economica sostenibile, accompagnata da nuove e migliori condizioni e una maggiore coesione sociale.

Finalizzata a garantire un continuo aggiornamento delle conoscenze scientifiche necessarie per il corretto esercizio dell’attività professionale a tutela della collettività, la formazione continua è un’attività che garantisce e perfeziona la professionalità.

È evidente che la necessità di istituire un percorso di formazione professionale è una conseguenza del continuo evolversi delle normative e delle procedure applicative tecniche e che la formazione professionale continua è basilare e necessaria lungo tutto l’arco della vita professionale a garanzia dei servizi da prestare alla committenza.

Il Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, pubblicato in questo inserto, disciplina l’aggiornamento della preparazione professionale di ogni iscritto all’Albo dei geometri.

ATTIVITÀ FORMATIVA 2010: IL PROGRAMMA DEL COLLEGIO

Con l'entrata a regime della formazione professionale, il Consiglio del Collegio ha organizzato un ricco calendario di corsi e seminari utili per l'ottenimento di crediti.

Marco D'Alesio

Dopo tre anni di sperimentazione in cui la categoria ha avuto modo di fare il dovuto rodaggio, la formazione professionale è entrata a regime da gennaio di quest'anno. Il nuovo regolamento reca alcune differenze rispetto alla versione precedente; sono diminuiti i crediti formativi professionali da raggiungere in ciascun anno e nell'arco del periodo pluriennale di riferimento, ma contestualmente sono diminuiti anche i crediti attribuibili ad alcuni eventi. Un esempio rende meglio l'idea: mentre prima ai seminari era possibile attribuire un credito ogni ora, con la nuova versione del regolamento non sarà possibile attribuire oltre 4 crediti per ogni seminario. Il regolamento, ma questa non è una novità, è emanazione del codice deontologico e pertanto

la violazione dei criteri insiti nel regolamento può comportare l'avvio di un procedimento disciplinare, al termine del quale può essere irrogata una sanzione disciplinare tra quelle previste all'articolo 11 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274. Oltre agli eventi già organizzati dall'inizio dell'anno, come il convegno sul "Codice delle valutazioni dell'ABI" tenutosi presso la Nuova Fiera di Roma e quello sull'edilizia romana che si è svolto alla presenza dell'Assessore all'Urbanistica Marco Corsini, del Presidente della Commissione Urbanistica comunale Marco Di Cosimo, e del delegato del Sindaco ai rapporti con la cittadinanza Luca Malcotti, fresco di nomina all'Assessorato ai lavori pubblici Regione Lazio, nonché dei funzionari degli uffici comunali, il Consiglio del Collegio si sta adoperando per l'organizzazione di ulteriori eventi formativi, ma è opportuno ricordare che l'attività formativa è gestita in rete tra tutti i Collegi. Infatti consultando il sito della "Fondazione Geometri" sarà possibile conoscere i corsi organizzati da altri Collegi ed individuare le modalità per prendere parte agli eventi formativi.

Per tornare all'attività del Collegio di Roma, dall'inizio dell'anno sono stati organizzati un corso di aggiornamento di 40 ore in tema di sicurezza nei cantieri, tenutosi presso la sede, men-

tre uno della durata di 120 ore, che fornisce i requisiti richiesti dal D.Lgs. 81/08 es.m.i. si è svolto presso la sede dell'ENEA nel Comune di Frascati. Ancora in tema di sicurezza è stata già deliberata dal Consiglio del Collegio la sottoscrizione di una convenzione con il CTP di Roma (Comitato Territoriale Paritetico) che prevede l'organizzazione di ulteriori corsi in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, e lo svolgimento di seminari di aggiornamento su materie specifiche, sempre legate alla sicurezza, che avranno luogo mensilmente presso la sede del Collegio. Gli argomenti trattati nei seminari che si svolgeranno nel corso del 2010, peraltro gratuiti, sono stati già resinti con la mail di comunicazione n. 15 del 22 aprile 2010, tuttora disponibile sul sito al link "archivio mailing". Per rendere la frequenza a tali seminari valida ai fini dell'aggiornamento quinquennale previsto dal citato D.Lgs. 81/08, a ciascun evento non potrà avere accesso un numero superiore a 100 colleghi. Unitamente alla QMS s.r.l. è stato organizzato un corso in materia di prevenzione incendi, anche questo abilitante ai fini dell'esercizio professionale, che partirà prima dell'estate e la cui docenza sarà affidata prevalentemente a funzionari dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco. In tema di efficienza energetica degli edifici sono previsti

due corsi a ridosso dell'estate che si terranno nei territori di Civitavecchia ed in quello dei Castelli Romani. Inoltre, molta dell'attività formativa sarà demandata a seminari.

Il mese di maggio è stato ricco di incontri a partire dal giorno 14 maggio con un seminario, presso lo Sheraton Golf Hotel di Roma, sul tema delle nuove procedure di aggiornamento degli atti catastali con le nuove versioni dei relativi programmi, ovvero DOCFA 4 e PREGEO 10. Il seminario è stato concordato direttamente con l'ing. Carlo Sabatini che da circa due mesi ha assunto la guida dell'Agenzia del Territorio di Roma ed al quale vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutta la categoria, mentre all'ing. Luigi Botticchio, che ha ricoperto l'incarico in precedenza, rivolgiamo un sentito ringraziamento per il lavoro svolto. Durante il seminario abbiamo individuato l'esigenza di organizzare giornate tematiche nelle materie catastali (classamento delle categorie speciali, lettera di incarico contenzioso tributario, ecc.) la cui docenza sarà affidata a funzionari dell'Agenzia del Territorio e colleghi liberi professionisti. La notizia, come sempre, sarà data attraverso i noti canali ovvero mailing di comunicazione e avviso sul sito.

Di particolare rilievo la giornata di studio del 21 maggio, su tet-

ti e solai in legno, rivolto a tecnici e professionisti che a vario titolo operano nel settore delle costruzioni in legno, curato da docenti di livello universitario provenienti dagli atenei di Venezia e Ferrara. La giornata di studi, con il rilascio di materiale didattico, si è svolta in località Santa Maria di Galeria.

Ancora in tema di efficienza energetica degli edifici il 19 maggio presso il Collegio si è tenuto un seminario gratuito sugli impianti radianti per riscaldamento e raffrescamento e impianti geotermici. Impianti che, attraverso l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sono in grado di riscaldare, raffrescare e produrre acqua calda sanitaria per edifici a diversa destinazione.

Non è destinato ai professionisti, ma ai futuri colleghi, il corso di preparazione agli esami di Stato, sessione 2010, che come ogni anno si svolgerà presso l'istituto Leon Battista Alberti in Viale della Civiltà del Lavoro a Roma. Quest'anno ci sono alcune novità anche nel programma. A differenza degli anni precedenti sono state inserite 5 ore di "diritto" ed aumentato l'orario per le materie professionali per un totale complessivo di 150 ore di docenza. Le docenze in tema di procedure edilizie sono state affidate a tecnici dipendenti dalla U.O. Permessi di Costruire del Comune di Roma, se-

gnalati direttamente dalla Direzione del Dipartimento. Il corso terminerà ad ottobre, proprio in concomitanza con l'inizio delle prove scritte.

Nell'ambito del Comitato Regionale, e quindi di intesa con gli altri Collegi della Regione, è in corso di organizzazione un seminario, in collaborazione con la "TecnoBit" che avrà come argomento il tema delle "riconfinazioni". L'argomento sarà trattato dal punto di vista topografico, legale e procedurale. A tal fine sarà di enorme utilità l'attività già intrapresa per la digitalizzazione dei fogli catastali di impianto detenuti dalle diverse Agenzie del Territorio provinciali del Lazio. Su questo argomento, al momento in cui scrivo, è stata completata l'attività per i fogli della Provincia di Latina, mentre per quelli di Roma il lavoro ha oltrepassato la metà. Per la riuscita dell'iniziativa il Comitato Regionale dei Geometri del Lazio ha beneficiato di un contributo di € 50.000 che sarà erogato dall'Assessorato all'Urbanistica della Regione Lazio.

Non verrà trascurato il tema caro ai consulenti tecnici del Tribunale con l'attività formativa a loro dedicata, soprattutto in merito alle procedure da seguire durante le operazioni peritali, preceduto da un seminario prima e seguito da un successivo corso di tre giorni.

In conclusione da segnalare i rapporti avviati da tempo con la facoltà di ingegneria dell'Università "La Sapienza" di Roma.

Il secondo corso da 120 ore in materia di sicurezza nei cantieri ha avuto inizio contestualmente alla consegna degli attestati del primo corso. Il geom. Gretter, responsabile della Commissione sicurezza del Collegio, unitamente al sottoscritto, erano presenti anche ai test finali di apprendimento, dove studenti universitari e professionisti iscritti hanno dimostrato le conoscenze acquisite durante il corso.

Con la stessa facoltà si è manifestata la volontà di organizzare un corso della durata di 500/600 ore che abbia ad oggetto materie come analisi matematica, fisica, ecc., insieme alla sicurezza nei cantieri e alla prevenzione incendi, in modo che oltre ai crediti universitari necessari per l'ottenimento del titolo accademico, ci sarà la possibilità di avere abilitazioni utili, anzi, indispensabili per l'esercizio della professione. Le prossime iniziative saranno rese note attraverso i soliti canali informativi del Collegio, ma per avere le ultime novità l'invito è ad iscriversi alla mailing list, direttamente dal sito istituzionale.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati*

INTRODUZIONE

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

- Visto l'articolo 23 lettera b) del Codice Deontologico della categoria il quale prevede che il Geometra deve "mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, di formazione e aggiornamento secondo le modalità statuite dal Consiglio Nazionale sentiti i Collegi Provinciali e Circondariali";

- Vista la mozione approvata dall'assemblea dei Presidenti in data 23 giugno 2006;

- Visto l'articolo 13 comma 4° del regolamento sulla Formazione Continua Professionale approvato dal Consiglio Nazionale in data 22 novembre 2006 e pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale n. 53 del 5 marzo 2007 (estratti, sunti e comunicati).

- Considerato quanto segue:

- (1) La vigente normativa riguardante gli Ordini e i Collegi professionali risponde all'esigenza di realizzare un rilevante interesse pubblico;
- (2) La formazione continua costituisce un punto cruciale della strategia definita dal Consiglio Europeo (Lisbona 2000) cioè nel realizzare una "economia basata sulla conoscenza più competitiva del mondo entro il 2010" in grado di realizzare una crescita economica sostenibile, accompagnata da nuove e migliori condizioni e una maggiore coesione sociale;
- (3) La formazione continua è finalizzata a garantire un continuo aggiornamento delle conoscenze scientifiche necessarie per il corretto esercizio dell'attività professionale a tutela della collettività.
- (4) L'introduzione, a livello europeo, di tessere professionali impone la necessità di rendere pubblico il percorso formativo (curriculum) dei professionisti attraverso informazioni, nel pieno rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, relativi anche all'esperienza professionale e conseguentemente alla formazione svolta.
- (5) Il Parlamento di Strasburgo ha approvato la direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali e cioè il

riconoscimento automatico delle professioni in tutta l'Unione Europea, meno burocrazia e procedure snelle per consentire ai professionisti degli Stati membri di circolare liberamente in tutto il territorio europeo. È stata introdotta la definizione di libera professione secondo il principio statuito dalla Corte di Giustizia e cioè *“professione esercitata da una persona che, sulla base delle qualifiche professionali specifiche, fornisce a titolo personale, sotto la propria responsabilità, prestazioni intellettuali in modo autonomo nell'interesse del mandante e della collettività”* per cui l'esercizio della professione *“è in genere sottoposto a obblighi professionali specifici, conformemente alla legislazione nazionale e alle normative elaborate autonomamente nel quadro di quest'ultima dai rispettivi ordini professionali”* che *“garantiscono e perfezionano la professionalità, la qualità e il rapporto di fiducia esistente con il mandante”*. La formazione è un'attività che garantisce e perfeziona la professionalità.

(6) Gli eventi formativi assicurano ai professionisti di ogni età e situazione occupazionale, in un'ottica di pari opportunità, condizioni che facilitano l'apprendimento permanente, al fine di evitare rischi di esclusione sociale e formativa.

(7) La formazione genera, secondo gli indirizzi europei, un atteggiamento responsabile e attivo teso al miglioramento e all'aggiornamento del *«capitale umano»*

(8) È necessario dar luogo a eventi formativi quantomeno aggregati su base regionale capaci di coordinare ed integrare le diverse risorse anche pubbliche, di realizzare un'analisi dei fabbisogni formativi in raccordo con i fabbisogni professionali della società ed individuare le priorità, mettere in campo adeguate misure per la promozione e l'orientamento della domanda di formazione e, quindi, il monitoraggio da chi verifica i risultati.

La categoria dei Geometri è pienamente consapevole che esercitare la libera professione nella società in evoluzione significa essere in grado di fornire una prestazione intellettuale di assoluta competenza e qualità.

La necessità di istituire un percorso di formazione professionale è una conseguenza del continuo evolversi delle normative e delle procedure applicative tecniche.

Tutto il mondo delle scienze e delle tecniche è in continua evoluzione; la tecnologia esasperata ha radicalmente cambiato e sovvertito tutte le tradizionali tecniche lavorative, in ogni campo; la globalizzazione e la informatizzazione del “sistema lavoro” hanno cambiato e velocizza-

to in modo esponenziale le procedure e le modalità operative; le normative “quadro” e quelle applicative sono modificate e aggiornate con una frequenza quasi imbarazzante che mette a dura prova anche il professionista più attento; la formazione professionale continua non può essere volontaria e/o facoltativa; la formazione professionale continua è basilare e necessaria lungo tutto l'arco della vita professionale a garanzia dei servizi da prestare alla committenza.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'aggiornamento della preparazione professionale di ogni iscritto all'Albo.

La “formazione professionale continua” è alla base delle norme deontologiche cui sono tenuti gli iscritti all'Albo.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento è parte integrante del Codice Deontologico ed è, quindi, applicabile a tutti gli iscritti all'Albo.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (a) «evento formativo»: evento finalizzato all'informazione, formazione e aggiornamento professionale («seminario» o «corso di formazione»);
- (b) «seminario»: acquisizione di conoscenze culturali e scientifiche finalizzate all'aggiornamento dell'attività professionale;
- (c) «corso di formazione»: acquisizione di conoscenze scientifiche finalizzate allo svolgimento dell'attività professionale consistente in una serie metodica di lezioni o trattazioni sistematiche in una o più discipline inquadrata nell'ambito di una preparazione tecnica o di un programma di studio;
- (d) «verifica finale»: valutazione delle conoscenze scientifiche acquisite al termine della partecipazione a un corso di formazione;
- (e) «credito formativo professionale (CFP)»: il credito formativo professionale è l'unità di misura dell'impegno richiesto al «geometra libero professionista» per il perseguimento della formazione professionale continua;
- (f) «relatore»: esperto di comprovate conoscenze scientifiche desumibili da idoneo *curriculum vitae* incaricato di presentare o svolgere una relazione in un *seminario*;
- (g) «libero docente»: esperto di comprovate co-

noscenze scientifiche desumibili da idoneo *curriculum vitae* incaricato di svolgere attività di insegnamento in un *corso di formazione*;

- (h) «tutor»: esperto “*libero docente*” incaricato di seguire gruppi di professionisti iscritti ad un “*corso di formazione*”;
- (i) «anno di iscrizione»: anno di competenza indipendentemente dalla data di iscrizione sulla cui base devono essere effettuati tutti i calcoli per la determinazione dei CFP.

TITOLO II SVOLGIMENTO FORMAZIONE

Articolo 4 *Ambito della formazione continua*

1. La formazione continua riguarda le discipline della professione del Geometra.
2. Gli eventi formativi devono comprendere le discipline tecnico-scientifiche inerenti all'attività professionale del «*geometra*» nonché le norme di deontologia e ordinamento professionale e le altre discipline comunque funzionali all'esercizio della libera professione quali, a titolo esemplificativo, le lingue, le applicazioni informatiche, la comunicazione, l'organizzazione dello studio professionale.
3. La formazione continua dovrà accompagnare l'iscrittolo lungo tutto il periodo dell'attività profes-

sionale con termini e modalità modulate nel rispetto delle norme e dei criteri di seguito enunciati.

Articolo 5 *Credito Formativo Professionale (CFP)*

1. Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura della quantità, del livello, del profilo e della valenza dei percorsi formativi del Geometra libero professionista.
2. Il CFP favorisce la razionalizzazione dell'apprendimento e dell'aggiornamento attraverso un più alto grado di coordinamento fra le discipline ed il rinnovamento delle metodologie professionali.
3. Il CFP per i seminari è generalmente riferito al tempo impiegato (ora = credito) mentre nei corsi è in funzione dei contenuti scientifici ed innovativi dell'evento formativo; deve essere contraddistinto da un'elevata coerenza fra le conoscenze scientifiche, culturali, conoscitive e l'orientamento formativo-professionale.

Articolo 6 *Attività formativa*

1. Il Consiglio Nazionale predispone i temi e la durata dei “*corsi di formazione*” anche strutturati in singoli moduli e può valutare e accreditare i corsi (art. 3 lett. c) proposti da altri soggetti avvalendosi, se del caso, di un comitato tecnico scientifico.
2. I Collegi Provinciali e Circondariali predispongono i “*semi-*

nar” (art. 3 lett. b) singolarmente o collegialmente, agli enti di Categoria: Comitati Regionali, Associazioni riconosciute dal Consiglio Nazionale, e dagli Istituti Universitari, Istituti Tecnici ed enti equiparati; è facoltà del Consiglio Nazionale di predisporre i “seminari”. I “seminari” non possono avere una durata superiore alle quattro ore.

3. È facoltà dei Collegi Provinciali e Circondariali accreditare eventuali “seminari” (art. 3, lett. b) organizzati da altri soggetti.

4. Gli eventi formativi (art. 3 lett. a) sono organizzati dai Collegi Provinciali e Circondariali, singolarmente o collegialmente, agli enti di Categoria: Comitati Regionali, Associazioni riconosciute dal Consiglio Nazionale, e dagli Istituti Universitari, Istituti Tecnici ed enti equiparati.

5. Alla conclusione dell’evento deve essere rilasciato all’iscritto, a cura dell’ente organizzatore, un attestato di partecipazione con indicazione dei crediti formativi professionali attribuiti secondo le disposizioni indicate nell’articolo 8 comma 1°.

Articolo 7

Altra attività formativa

1. Costituiscono, inoltre, CFP, nell’ambito di cui all’articolo 4 comma 2°, le seguenti attività:

- a. relazioni in convegni, seminari ecc.
- b. pubblicazioni
- c. lezioni in corsi, master ecc;
- d. docenze presso istituti tecnici, universitari ed enti equiparati;

e. superamento di esami in corsi universitari attenenti la professione.

2. La ripetizione del medesimo «evento formativo» di cui alle lettere a), b), c) e d), non produrrà alcun riconoscimento di CFP.

3. Su richiesta dell’iscritto corredata di idonea documentazione, il Consiglio Nazionale rilascia la certificazione dei crediti formativi professionali dell’evento formativo di cui al comma 1° del presente articolo.

Articolo 8

Riconoscimento crediti formativi professionali

1. Ai «Seminari» sono attribuiti i crediti professionali formativi nella misura di 1 CFP per ogni ora di seminario.

2. Ai “Corsi di Formazione” i crediti formativi professionali sono attribuiti dal Consiglio Nazionale anche per singoli moduli formativi valutando la durata, i temi trattati, la docenza e l’eventuale verifica finale.

3. Per le “Attività formative” di cui all’art. 7, i crediti formativi professionali saranno attribuiti dal Consiglio Nazionale.

4. Gli eventi formativi potranno essere svolti anche tramite Formazione a Distanza (FAD) secondo specifiche indicazioni del Consiglio Nazionale.

5. All’esercizio dell’attività svolta nell’ambito istituzionale (es. Presidente, Consigliere, partecipazione a Commissioni) e degli obblighi degli iscritti all’Albo, non è riconosciuto alcun CFP.

6. La partecipazione agli eventi formativi organizzati al di fuori del territorio italiano, su istanza dell’iscritto, sarà oggetto di valutazione per il riconoscimento dei CFP da parte del Consiglio Nazionale, secondo quanto indicato negli articoli che precedono.

TITOLO III

APPLICAZIONE

Articolo 9

Applicazione

1. I Collegi Provinciali e Circondariali sono tenuti, ai fini statistici, ad aggiornare il registro della formazione professionale continua predisposto su supporto informatico dal Consiglio Nazionale (www.cng.it) con cadenza trimestrale e chiusura al 31 dicembre.

L’attività di formazione continua svolta dall’iscritto potrà essere oggetto di divulgazione a terzi (*curriculum*) in quanto trattasi di pubblicità informativa che risponde al solo interesse del pubblico

Articolo 10

Periodo formativo

1. La formazione continua deve essere perseguita a far data dall’iscrizione all’Albo Professionale.

Articolo 11

Livello minimo di formazione

1. Il numero minimo dei crediti formativi professionali (CFP) è il seguente:

A	B	C
1	0	160
2	15	
3	15	
4	15	
5	15	
6	10	120
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	10	100
12	10	
13	10	
14	10	
15	10	
16	10	80
17	10	
18	10	
19	10	
20	10	
21	10	50
22	10	
23	10	
24	10	
25	10	
26	10	50
27	10	
28	10	
29	10	
30	10	
31	10	50
32	10	
33	10	
34	10	
35	10	

A - anni di iscrizione all'Albo professionale; B - CFP da conseguire nell'anno; C - CFP da conseguire nel quinquennio.

2. Il professionista, dal 1° gennaio 2010, sarà tenuto al rispetto:

i. dei minimi annuali riferibili alla frazione di periodo quinquennale in cui è compreso (colonna B);

j. dei CFP minimi quinquennali (colonna C) in ragione della frazione del periodo interessato.

3. L'obbligo formativo è valutato dal Consiglio del Collegio al termine dei periodi quinquennali di cui al comma 1 (tabella - colonna C), per l'avvio delle procedure di cui agli articoli 11 e 12 del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274.

Articolo 12

Sospensione - Cancellazione

1. L'obbligo della formazione professionale continua è sospeso in caso di impedimento dovuto a maternità, grave malattia o grave infortunio o altri casi documentati derivanti da causa di forza maggiore.

2. La sospensione, su istanza dell'iscritto, dovrà essere deliberata dal Consiglio del Collegio; in ipotesi positiva l'iscritto sarà sospeso dall'obbligo di ottenere i CFP minimi annuali (articolo 11, comma 1 - tabella - colonna B) ed i CFP minimi quinquennali (articolo 11, comma 1 - tabella - colonna C) in ragione della frazione del periodo interessato.

3. Nel caso di cancellazione e successiva nuova iscrizione si applica il comma 2 del presente articolo; nell'ipotesi, che il pe-

riodo di cancellazione risulti superiore di anni cinque, gli anni pregressi di iscrizione non saranno computati ai fini dell'applicazione della tabella di cui all'articolo 11, comma 1.

Articolo 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2010 e sarà obbligatorio per ogni iscritto all'Albo secondo quanto prescritto dal codice deontologico.

2. In relazione alle disposizioni del presente regolamento, il Consiglio Nazionale può emanare norme di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi alla formazione professionale continua.

Articolo 14

Norma transitoria

I crediti formativi maturati fino al 31 dicembre 2009 concorrono al raggiungimento del livello minimo complessivo (articolo 11, comma 1 - tabella - colonna C) fermo restando l'obbligo di ottenere i minimi annuali.

**nella seduta di Consiglio del 10 novembre 2009*